

DOCUMENTO SUI TIROCINI APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

Nell'affrontare alcune criticità nell'organizzazione dei tirocini previsti dall'art. 8 del Dlgs 509 del 11.12.1998 rappresentate da due associazioni e da singoli Istituti, la Commissione, nella sessione del 9.03.2017, ha ritenuto opportuno facilitare, mediante la predisposizione di uno schema-tipo, la negoziazione di convenzioni formulate in termini coerenti con le disposizioni normative vigenti e, pertanto, valutabili positivamente dalla Commissione e, al contempo, precisare la funzione del tirocinio così come espressamente prevista dalla normativa vigente.

L'art. 8 del Dlgs 509 del 11.12.1998 pubblicato nella GU 15.2.99 n.37 al comma 2 prevede che almeno 100 delle ore annuali di *insegnamento teorico e di formazione pratica* siano dedicate al “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa *confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza*”.

La finalità delle predette ore di tirocinio¹ è, dunque, duplice.

La prima finalità, è quella di consentire all'allievo di **verificare se la domanda di cure da parte dell'utenza di un servizio pubblico o privato accreditato sia soddisfacibile applicando il modello di intervento psicoterapico adottato dalla Scuola**. Rispetto a questa funzione primaria il tirocinio deve necessariamente svolgersi presso un qualificato ente “esterno”, con il quale l'Istituto avrà stabilito una idonea convenzione, e non può essere confuso o sostitutivo della formazione pratica degli allievi, prevista dal **comma 4 lettera a** dell'art.8, alla quale deve comunque provvedere l'Istituto, così come espressamente stabilito dalla norma che prevede una “formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto; formazione che prevedrà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico”. Quanto alla disposizione del **comma 4 lettera b** dello stesso articolo, secondo la quale sono previste “per il tirocinio di cui al comma 2, *documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto*”, essa è da intendersi nel senso che deve essere assicurato che l'allievo specializzando possa verificare, quale osservatore partecipe sin dal primo anno del corso, la eventuale efficacia dell'indirizzo psicoterapeutico di cui sta facendo esperienza, ove utilizzato come modalità terapeutica presso la struttura pubblica frequentata. Sotto questo aspetto dunque il tirocinio esterno **non** ha la finalità di consentire allo specializzando di acquisire una esperienza diretta nell'applicazione del modello psicoterapico adottato per la sua formazione che, con le debite verifiche e supervisioni, deve essere comunque assicurata dall'Istituto.

La seconda finalità delle ore di tirocinio in ambito pubblico previste dalla normativa vigente è quella di consentire all'allievo di acquisire esperienza delle procedure di tipo diagnostico-clinico e delle modalità di intervento in urgenza. Poiché gli interventi in urgenza potrebbero non essere effettuati in adeguate quantità in alcune strutture ospitanti pur idonee ad assicurare la finalità primaria del tirocinio esterno nonché l'esperienza psicodiagnostica, è utile precisare che la secondaria funzione formativa relativa all'intervento in situazioni di emergenza può essere assicurata facendo svolgere all'allievo definiti periodi di tirocinio presso diverse idonee strutture o servizi pubblici o accreditati, con il vantaggio di offrire una più ampia diversificazione dell'esperienza formativa stessa, che dovrà comunque essere documentata e riportata nel libretto formativo di cui all'art.10, comma 1 del Regolamento 509/98.

¹ Almeno 100 ore di tirocinio ex art.8 Dlgs. 509/98.